REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE – CALCOLO INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.)

Approvato con delibera del C.C. n. 44 dell'11/12/2000
Modificato con delibera del C.C. n. 03 del 09/03/2001

Indice

Art. 1 Oggetto del Regolamento …… Pag. 2

Art. 2 Integrazioni …… Pag. 2

Art. 3 Indicatore della situazione economica ..... Pag. 2

Art. 4 Modalità di calcolo del reddito ……. Pag. 3

Art. 5 Modalità di calcolo del patrimonio ……... Pag. 4

Art. 6 Parametri e fattori correttivi per calcolo indicatore della situazione economica equivalente …..... Pag. 4

Art. 7 Modalità integrative di valutazione della situazione economica familiare ……... Pag. 5

Art. 8 Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni …… Pag. 5

Art. 9 Modalità attuative …… Pag. 5

Art. 10 Modalità applicative ……... Pag. 7

Art. 11 Competenze …… Pag. 7

Art. 12 Pubblicità del regolamento ……. Pag. 7

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, cioè prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o in ogni caso collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D. Lgs. 3 Maggio 2000 n. 130.
2. Il sistema di individuazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, previsto dal presente regolamento, non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate.

ARTICOLO 2
INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare e modificare:
   a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato dal C.C. con delibera n. 36 del 29/06/1992;
   b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti ed in particolare i piani annuali Socio-Assistenziale Comunale e per il Diritto allo Studio.
   c) il precedente Regolamento, pari oggetto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 16.12.1999.

ARTICOLO 3
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4, e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, redatta sull'apposito modello, che deve essere predisposto, unitamente alle istruzione per la compilazione, con apposito Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri delle Finanze e per la Funzione Pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
4. In deroga al comma precedente:
   a) i Piani di settore potranno prevedere una diversa composizione del nucleo familiare in rapporto all'età dei richiedenti ed alla tipologia della prestazione richiesta;
   b) per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione comunale, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente;
   c) limitatamente alla prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente regolamento si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Detto decreto è adottato al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.
5. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, secondo le modalità e applicando gli eventuali fattori correttivi di seguito specificati.

ARTICOLO 4
MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
   a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico, 730; quadro di calcolo I.R.Pe.F.,) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
   b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro, così come definito con apposito atto dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.
3. Da tale somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L.

10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
   a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato, al netto dell'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 Dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento.
   b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi del decreto legislativo di cui all'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. Il patrimonio considerabile ai fini ISE è pari al 20% del valore risultante dall'operazione suddetta.

ARTICOLO 6

FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

COMPONENTI IL NUCLEO FAMIL.	PARAMETRO
Uno	1,00
Due	1,57
Tre	2,04

COMPONENTI IL NUCLEO FAMIL.	PARAMETRO
Quattro	2,46
Cinque	2,85
Ogni altro comp.	+ 0,35

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
   + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

ARTICOLO 7

MODALITÀ INTEGRATIVE DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE.

Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 4, 5, e 6, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'approvazione dei piani relativi a specifici interventi, potrà introdurre elementi aggiuntivi per la valutazione della capacità economica effettiva (legata al tenore di vita) dei soggetti richiedenti le prestazioni e/o i servizi agevolati erogati dal Comune.

ARTICOLO 8

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (art. 3, comma 5) e il parametro di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione, i Piani annuali di settore determineranno la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

ARTICOLO 9

MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare la domanda sull'apposito modello allegato al regolamento comunale citato all'art. 2, comma 1, punto a) del presente atto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, delle condizioni economiche del nucleo familiare, redatta sull'apposito modello, che deve essere predisposto, unitamente alle istruzione per la compilazione, con apposito Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri delle Finanze e per la Funzione Pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Detti modelli, una volta disponibili, verranno forniti per lo scopo dall'ufficio comunale competente.
   E' fatto obbligo al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora si realizzino mutamenti sostanziali

delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte degli organi competenti, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge 31/03/1998 n. 109, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, in luogo della dichiarazione unica di cui al comma 1 del presente articolo potrà presentare, se già in suo possesso, l'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica, che i Comuni, i Centri di Assistenza fiscale, l'I.N.P.S. o le altre Amministrazioni pubbliche rilasciano al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva. Tale attestazione è redatta su apposito modello che deve essere predisposto con apposito Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri delle Finanze e per la Funzione Pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. L'attestazione in parola manterrà la sua validità sino al permanere della situazione dichiarata originariamente ed in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del suo rilascio.
5. L'ufficio comunale erogatore di prestazioni o servizi agevolati dovrà ritenere valida ogni attestazione riguardante l'ISE prodotta dal richiedente e redatta nelle forme previste al comma precedente. Ove i dati siano insufficienti, il richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa sostitutiva.
6. Il Comune, una volta ricevuta la dichiarazione sostitutiva unica da parte del richiedente, raccoglie le informazioni, utilizzando il tracciato standard e la procedura informatica che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 3 Maggio 2000, n. 130, l'I.N.P.S. deve fornire, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale stesso. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazione sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente.
7. Il Comune, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'indicatore della situazione economica equivalente, completo delle informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede ad integrazioni o variazioni, ovvero effettua i controlli, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. L'I.N.P.S. rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare all'ente presso il quale il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazione agevolata.
8. I cittadini, prodotta la dichiarazione sostitutiva unica di cui al precedente punto 1, potranno richiedere al Responsabile dell'ufficio comunale competente la attestazione provvisoria di cui al comma 4 del presente articolo, valevole per l'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso altri Enti erogatori. L'attestazione provvisoria sarà redatta sul sopra citato modello. L'attestazione in parola manterrà la sua validità sino al

permanere della situazione dichiarata originariamente ed in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del suo rilascio.

ARTICOLO 10

MODALITÀ APPLICATIVE

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica, determinata con le modalità previste dai precedenti articoli, sia inferiore o uguale alla soglia fissata dagli specifici piani o regolamenti di settore.

ARTICOLO 11

COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ARTICOLO 12

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

VALORE I.S.E. è uguale a:

TOTALE REDDITO NUCLEO FAMILIARE	+	INDICATORE PATRIMONIALE
Derivante da: TOTALE REDDITO IRPEF (1) + REDDITO FINANZIARIO (2) – DETRAZIONI (3)		Derivante da: 20% della somma di: PATRIMONIO MOBILIARE (4) - FRANCHIGIA (5) + PATRIMONIO IMMOBILIARE (6)
Il totale derivante va diviso per il COEFFICIENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (7)		

(1) **TOTALE REDDITO IRPEF**

Quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o da Enti previdenziali.

(2) **REDDITO FINANZIARIO**

Derivante dalla somma del valore di TITOLI, AZIONI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, FONDI e ALTRO moltiplicata per il rendimento medio annuo dei titoli decennali (4,52% nel 1999).

(3) **DETRAZIONI**

- Valore del canone annuo se il nucleo è in affitto fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000 (è necessario indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione);

(4) **PATRIMONIO MOBILIARE**

Derivante dalla somma del valore di TITOLI, AZIONI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, FONDI e ALTRO.

(5) **FRANCHIGIA**

(Da detrarsi fino alla concorrenza del valore del patrimonio mobiliare) pari a:

- L. 30.000.000.

(6) **PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Somma dei valori ICI al 31/12 dell'anno precedente di FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI e TERRENI AGRICOLI diminuito del valore del debito residuo al 31/12 dell'anno precedente di eventuali mutui contratti per l'acquisto dei beni stessi, o, se più favorevole e fino a concorrenza, diminuito del valore della casa di abitazione nel limite di L. 100.000.000.

(7) **COEFFICIENTE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Composizione nucleo:	• 1 componente	1,00
	• 2 componenti	1,57
	• 3 componenti	2,04
	• 4 componenti	2,46
	• 5 componenti	2,85
	• successivi	+ 0,35
Maggiorazioni:	• Coniugi attivi con minori	+ 0,2
	• Per ogni familiare con invalidità superiore al 66%	+ 0,5
	• Genitore solo con figli minori	+ 0,2